

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 11-03-2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 17:36, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	P	Caroppo Giorgetta	A
De Vitis Francesco	P	Orlando Maria Rosaria	P
Bruno Angela Rita	P	Cantoro Massimo	P
Daniele Pamela	P	Orlando Lucia	P
Sparascio Claudio	P	Fiorito Luigi Nicola	A
Rizzello Vittoria	P	Rizzello Francesco	A
Vincenti Grazia	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: "*... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

RICHIAMATA la legge 160 del 27 dicembre 2019, ed in particolare il comma 837 in base al quale "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*

VISTO l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 30/03/2019 e da ultimo aggiornato con delibera di C. C. n. 11 del 29/05/2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 11-03-2021 Comune di Ruffano

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 in base alla quale *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 17 articoli che disciplinano:

- le modalità di svolgimento dei mercati, luoghi e orari;
- le modalità di applicazione del canone e delle tariffe;
- la definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si*

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO in forza delle motivazioni espresse nel punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che la società Abaco s.p.a., quale soggetto gestore delle entrate relativa alla riscossione del COSAP e del CIMP, come da contratto Rep. n. 7 del 12/12/2018, stipulato fra la predetta società e il Comune di Ruffano, manterrà la gestione dei servizi di accertamento e riscossione del Canone di concessione dei mercati;

VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTI:

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Tributi;
- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267e ss. mm. e ii., acquisito al prot.dell'Ente n. 3513 dello 01/03/2021;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che stabilisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

SENTITI gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 11-03-2021 Comune di Ruffano

2. **di istituire** il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsto dall'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019;
3. **di approvare** il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto di n.17 articoli e comprensivo del prospetto contenente la classificazione in strade e zone commerciali, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
5. **di dare atto che**, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. **di stabilire che** le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone mercatale decorrono dall'1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, come modificato all'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2000;
7. **di prendere atto** che, per effetto della sostituzione del C.O.S.A.P. con il canone di cui al presente atto e in relazione a quanto specificato in premessa, alla ditta Abaco s.p.a., avente sede in Padova alla Via Fratelli Cervi n. 6 partita IVA e C.F. n. 02391510266, è affidata la gestione del Canone mercatale fino alla data di scadenza della concessione, secondo la disciplina prevista nel contratto Rep. n. 7/18 sottoscritto in data 12/12/2018;
8. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
9. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione ad esito unanime.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Rizzello Vittoria

Il Segretario Generale
Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa
